

Prot. N. ACIU.2015.570

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 23.12.2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO:

L'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di*

agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014”.

Per le casistiche in questione, come chiarito dal Mipaaf con nota prot. n. 6518 del 26 novembre 2015, la verifica del requisito deve essere eseguita secondo le seguenti modalità:

- a) In caso di assenza della partita IVA attiva in campo agricolo, è sempre necessario verificare il requisito secondo una delle fattispecie previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015; se l'esito del controllo è negativo il requisito non è soddisfatto;
- b) In caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, si verifica la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - I. iscrizione all'INPS ai sensi del DM 18 novembre 2014, articolo 3, comma 2, lettera a);
 - II. condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 639/2014, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.4.2 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015. Nel caso in cui i proventi totali ottenuti da attività non agricole siano nulli, l'importo dei pagamenti diretti soddisfa il citato requisito di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a);
 - III. condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (UE) n. 639/2014;
 - IV. condizione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, del Reg. (UE) n. 639/2014. Qualora si tratti di società contenente nella denominazione sociale l'indicazione “società agricola”, a condizione che la stessa sia in possesso in particolare del codice ATECO 01, il requisito di cui al citato articolo 13, paragrafo 3, primo comma è soddisfatto considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 99/2004, tale indicazione è obbligatoria per le società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

Si precisa ulteriormente che qualora l'agricoltore abbia aperto o esteso la partita IVA in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, abbia presentato la domanda unica PAC e non possieda né un importo dei pagamenti diretti né proventi ottenuti da attività agricole riferiti all'anno precedente, trova applicazione la disciplina del pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro calcolato secondo quanto disposto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.428 del 29 settembre 2015, ai fini della verifica della significatività dell'attività agricola svolta e del conseguente possesso del requisito di agricoltore in attività.

Qualora, invece, l'agricoltore abbia aperto o esteso la partita IVA in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, non abbia presentato la domanda unica PAC e non possieda né un importo dei pagamenti diretti né proventi ottenuti da attività agricole riferiti all'anno precedente quello di presentazione di una qualsiasi altra domanda di contributo per la quale è richiesto l'accertamento del requisito di agricoltore in attività, per il solo primo anno dall'apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo non è eseguito il controllo della significatività dell'attività

agricola. Tale controllo, invece, sarà eseguito a partire dall'anno successivo a quello di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo.

Si precisa, infine, che quanto sopra riportato deve intendersi riferito sia al primo anno di applicazione della riforma PAC sia, qualora ne ricorrano le condizioni, negli anni successivi.

Il paragrafo 2.5 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 stabilisce che la verifica della qualifica di "agricoltore in attività", comprensiva del controllo se il soggetto rientra nella "black-list, è eseguita, ove possibile, in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Nei soli casi residuali per i quali l'agricoltore non risulti "agricoltore in attività" a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, secondo le modalità dallo stesso definite, idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Al riguardo, con riferimento a tutte le fattispecie per le quali la normativa richiede la verifica della significatività dell'attività agricola (fattispecie previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015), l'agricoltore deve presentare idonea documentazione fiscale/contabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo dichiarazione dei redditi, libri contabili) relativa ai proventi di attività agricole e ai proventi di attività non agricole. Ai fini della distinzione tra proventi di attività agricole e proventi di attività non agricole si rimanda a quanto stabilito dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014. Inoltre, come chiarito dal Mipaaf con la citata nota prot. n. 6518 del 26 novembre 2015, la pensione, così come in generale le rendite, rientra tra i proventi da considerare derivanti da attività non agricola.

Al fine di semplificare i controlli documentali, nel documento tecnico Allegato 1 alla presente circolare sono riportate le voci ed i codici di ciascun modello di dichiarazione dei redditi presentabile dall'agricoltore all'Agenzia delle Entrate da prendere in considerazione per il suddetto controllo.

Tenuto conto delle scadenze previste dalla normativa fiscale nazionale per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed al fine di evitare trattamenti differenti tra agricoltori, si precisa che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 639/2014, il reddito da prendere in considerazione ai fini del controllo in questione, indipendentemente dalla fonte del dato (Agenzia delle Entrate mediante interscambio dati o agricoltore mediante deposito documenti) è quello relativo all'anno precedente l'anno di campagna, ossia l'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove (ad esempio redditi 2014 per la campagna 2015 e così via).

Qualora, tuttavia, non fosse disponibile il dato reddituale come sopra specificato, il requisito è verificato avendo riguardo all'ultimo anno per il quale è disponibile la dichiarazione dei redditi. Poiché l'accertamento di tale requisito, ove richiesto dalla normativa regolamentare UE, deve essere effettuato per ogni singolo procedimento di richiesta di aiuto, un successivo diverso esito del

controllo effettuato sulla base della sopravvenuta disponibilità di nuovi dati reddituali non produce pagamenti/recuperi in relazione ai procedimenti amministrativi conclusi.

Con riferimento ai soggetti rientranti nella black-list di cui all'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, come integrata dall'art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, nel documento Allegato 2 alla presente circolare sono elencate le attività, con i rispettivi codici ATECO, il cui svolgimento determina l'inclusione del soggetto interessato nella black-list. Si rammenta che per tali soggetti il possesso del requisito di agricoltore in attività può essere dimostrato secondo una delle fattispecie previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

Per quanto concerne, invece, le pubbliche amministrazioni che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo o abbiano la gestione degli usi civici, al fine del riconoscimento del requisito in questione, le pubbliche amministrazioni interessate devono presentare all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, una dichiarazione nella quale deve essere indicata la specifica deroga di cui intendono avvalersi:

- svolgimento di attività formativa in campo agricolo;
- svolgimento di attività di sperimentazione in campo agricolo;
- gestione di usi civici.

Le dichiarazioni rilasciate devono essere verificate dagli Organismi pagatori e l'esito del controllo è trasmesso al Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN. La verifica è eseguita secondo le modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore e consiste nell'acquisizione di idonea documentazione, quale statuti, regolamenti, atti costitutivi, atti regolanti lo svolgimento di corsi di studi/formazione/attività ecc. da reperire direttamente dalla pubblica amministrazione interessata o anche tramite consultazione dei siti web istituzionali delle amministrazioni stesse, dalla quale si evinca lo svolgimento di un'attività rientrante nel campo di applicazione della deroga.

Si precisa, inoltre, che ogniqualvolta l'agricoltore non risulti possedere il requisito di agricoltore in attività sulla base dei dati informatizzati a disposizione del Coordinamento e l'Organismo pagatore competente per il fascicolo accerti in via autonoma tale requisito per una qualsiasi delle fattispecie previste, l'esito positivo del controllo deve essere trasmesso al Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN. Il Coordinamento provvede all'acquisizione del dato e a renderlo disponibile nell'area del fascicolo aziendale deputata all'accertamento di tale requisito.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli